

BGE 89 IV 167

Bundesgericht (BGE), 1963-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_BGE_89_IV_167

FR: ATF 89 IV 167

IT: DTF 89 IV 167

Regeste

Regeste Art. 87 Abs. 2 AHVG. Nach dieser Bestimmung ist nur strafbar, wer dem Gebot, bei der Feststellung seiner Beitragspflicht mitzuwirken, zuwiderhandelt, nicht auch, wer bloss seiner Pflicht, die Beiträge zu bezahlen, nicht nachkommt.

Regeste Art. 87 al. 2 LAVS. D'après cette règle, est seul punissable celui qui, contrairement à son devoir, ne s'emploie pas à établir son obligation de contribuer, non pas aussi celui qui ne paie pas les contributions.

Regesto Art. 87 cpv. 2 AVS. Secondo questa norma è punibile solo chi trasgredisce il proprio dovere di collaborare all'accertamento dell'obbligo di contributo e non anche chi si rende inadempiente all'obbligo di pagamento dei contributi.

Erwägungen

E. 1

Secondo l'art. 87 cpv. 2 AVS è punibile "chiunque mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo si sottrae, in tutto o in parte, all'obbligo di pagare i contributi". BGE 89 IV 167 S. 169 Dal testo letterale di questa disposizione si può dedurre soltanto che è punito chi si sottrae in qualsiasi modo allo "obbligo" del pagamento e non anche chi è in qualsiasi modo inadempiente. L'indicazione secondo cui è punibile chi fornisce indicazioni inesatte od incomplete non può pertanto rappresentare una diversa e speciale fattispecie, ma soltanto un esempio delle diverse forme del "sottrarsi" e dimostra che detta norma è intesa a garantire non il pagamento dei contributi ma l'accertamento dei relativi obblighi. Del resto il termine di sottrarre ("hinterziehen", "éluder", "soustraire") o sottrarsi ("sich entziehen", "se soustraire") è adottato nel senso suesposto anche nel diritto tributario federale, segnatamente nell'art. 41 LTM, negli art. 52 e 53 DCA, nell'art. 60 del RE del DCF 4 agosto 1934 concernente un'imposta federale sulle bevande, nell'art. 15 del DF 24 settembre 1940 sull'imposta compensativa, nell'art. 129 DIN e nell'art. 39 DCF 12 gennaio 1940 concernente la riscossione di un'imposta sui profitti dipendenti dalla guerra. Secondo l'art. 59 cpv. 3 CF l'arresto personale per debiti è abolito. Conseguentemente, nel diritto svizzero l'inadempienza di un normale debito non trae seco una pena. A questa regola fanno eccezione solo alcuni casi speciali come quello previsto all'art. 42 LTM, per l'inadempienza del pagamento della tassa militare, e quello della trascuranza degli obblighi di assistenza familiare. Ma in questi casi non si tratta di debiti normali poichè nel primo il pagamento della tassa sostituisce l'adempimento di precisi obblighi militari (cfr. RU 76 IV 195) e nel secondo la pena è la conseguenza non solo dell'inadempimento di un debito ma anche della trascuranza di imperativi doveri di famiglia. Inoltre, in entrambi i casi per il procedimento penale le relative norme presuppongono in modo esplicito una inadempienza colposa. L'omissione del pagamento delle tasse AVS comporta una pena solo per le tasse a

carico dei prenditori di lavoro (art. 87 BGE 89 IV 167 S. 170 cpv. 3), ma in questo caso l'inadempienza del datore di lavoro implica anche la violazione del dovere di dedurre i contributi dai salari dei dipendenti o la distrazione delle relative somme dalla loro destinazione (RU 80 IV 190). Del resto questa disposizione non avrebbe senso se, secondo il precedente capoverso, anche la semplice omissione del pagamento dei contributi normali cadesse sotto la sanzione penale. Di una siffatta sanzione non è cenno neppure nei materiali legislativi. Al riguardo, il Consiglio federale nel suo messaggio si è limitato a indicare che erano state stabilite solo le norme indispensabili (FF 1946 p. 547); il che deve intendersi nel senso dell'adozione delle regole usuali del diritto fiscale e quindi, in genere, dell'applicazione di penalità solo nell'accertamento dell'obbligo del contributo. Il giudizio impugnato non è in contraddizione nemmeno con la giurisprudenza del Tribunale federale. La sentenza RU 82 IV 136 concerneva, nel testo richiamato dal ricorrente, l'applicazione dell'art. 87 cpv. 3. In tale occasione il Tribunale federale si è occupato, è vero, anche dell'applicazione dell'art. 87 cpv. 2 (consid. 1 inedito), ma a proposito di un'inadempienza, ad onta di comminatoria, del datore di lavoro nel dare le indicazioni necessarie per l'accertamento dell'obbligo di contributo e quindi per una questione non pertinente al caso particolare.

E. 2

Nell'atto di accusa, a Tarenzi non è stato imputato di aver dato indicazioni inesatte od incomplete, di aver omesso di fornire le necessarie precisazioni sull'ammontare delle retribuzioni pagate e neanche di aver ostacolato l'accertamento dell'obbligo con un comportamento comunque contrario ai suoi doveri. Sotto la cifra 1 dello stesso atto di accusa, a Tarenzi è stato addebitato esclusivamente di aver omesso il pagamento dei suoi contributi alla Cassa. Ma ciò, come esposto, non adempie i presupposti dell'art. 87 cpv. 2 AVS. D'altronde non è consentito di porre a fondamento del giudizio di questa sede una fattispecie diversa da quella accertata dalla istanza precedente in applicazione BGE 89 IV 167 S. 171 del diritto processuale cantonale. Il ricorso è pertanto infondato. Dispositiv La Corte di cassazione penale pronuncia: Il ricorso per cassazione è respinto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.